Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9761 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
Data pubblicazione: 18/04/2017

ORDINANZA

sul ricorso 10643-2016 proposto da:

TRASPORTI E SPEDIZIONI F.LLI COLUZZI S.R.L. - C.F. 05966820580, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO LORUSSO che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

2525/17

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

avverso la sentenza n. 5462/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

Rilevato che:

Con sentenza in data 16 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto da Trasporti e Spedizioni F.lli Coluzzi srl avverso la sentenza n. 3727/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva parzialmente respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRES ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che la ripresa relativa alle "uscite di cassa" era fondata, non avendo la società contribuente pienamente assolto il proprio onere contro probatorio della presunzione legale relativa di cui agli artt. 32, d.P.R. 600/1973, con particolare riguardo alla "inerenza" del prelevamento oggetto della ripresa stessa alla sua attività di impresa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

L' Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 32, d.P.R. 600/1973, 51, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto che il suo onere controprobatorio consistesse non soltanto nell'indicazione dei beneficiari dei prelevamenti *de quibus* e della relativa contabilizzazione, ma anche nella dimostrazione del requisito dell'inerenza all'attività di impresa come previsto dall'art. 109, comma 5, TUIR.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito che «In tema di IVA, l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. La presunzione, di cui al citato art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti "uscite di cassa", deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione» (Sez. 5, Sentenza n. 14420 del 08/07/2005, Rv. 582676 - 01).

La sentenza è palesemente contraria a questo principio di diritto, poiché in particolare introduce un ulteriore onere probatorio ossia quello della "inerenza" della movimentazione finanziaria all'attività di impresa, che non è affatto pertinente alla presunzione legale relativa di che si tratta, bensì alle tutt'affatto differenti previsioni normative di cui all'art. 109, quinto comma, TUIR, riguardando infatti tale disposizione legislativa le componenti negative del reddito di impresa e non quindi quelle positive, quale quella in questione.

Va poi peraltro notato che il finanziamento *de quo* è comprovatamente riferito ad un' "impresa (individuale) collegata" e deve quindi considerarsi in termini di una normale condotta infragruppo.

La denunciata violazione di legge *de qua* deve quindi ritenersi pienamente sussistente.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso della società contribuente nella parte oggetto dello scrutinio in questa sede di legittimità.

dirittobancario.it

Stante l'esito alterno del processo nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità nonché tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della società contribuente nei limiti di cui in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, 2 marzo 2017

Copyright dirittobancario.it